

Attenzione all'opportunità/convenienza di effettuare a novembre 2016 un versamento una tantum a favore della propria posizione individuale di Previdenza Complementare

Come noto, nel corso del corrente mese di novembre, v'è la possibilità sia di **modificare per l'anno 2017 il contributo mensile del lavoratore/trice a favore della propria posizione individuale aperta presso il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit – Sezione II (o altro Fondo complementare operante nel Gruppo cui si è iscritti/e, ferma restando la misura del contributo minimo statutariamente previsto) che di destinare alla propria posizione previdenziale un conferimento aggiuntivo una tantum a valere per l'anno 2016.**

Pertanto, **la decisione di eseguire, entro la fine del c.m., un eventuale versamento una tantum (che sarebbe trattenuto nel foglio-paga del successivo mese di dicembre) andrebbe ad integrare la propria situazione previdenziale complementare del 2016**, essendo cosa diversa dalla possibilità di aggiornare la percentuale del contributo ordinario mensile a favore del Fondo Pensione Complementare di appartenenza (effettuabile sempre entro il 30 di novembre 2016, ma che inciderebbe sui contributi trattenuti mensilmente a partire da gennaio 2017 e per tutto l'anno prossimo).

Quest'opportunità di «contribuzione aggiuntiva una tantum» (oltre a quella prevista nel mese di maggio) è interessante perché offre ai Colleghi/ghes la possibilità di gestire più attentamente i propri flussi contributivi a favore della previdenza complementare, alla luce delle diverse variabili da tenere in considerazione (il limite annuo di deduzione fiscale dei contributi, pari a complessivi € 5.164,57 fra contributi a carico dell'azienda e quelli versati dal lavoratore/trice, con esclusione di quelli derivanti dal T.F.R.; la possibile presenza di flussi contributivi percentuali ordinari superiore alla misura minima statutariamente prevista; la possibile presenza di versamenti aggiuntivi una tantum, decisi a maggio e/o a novembre; la possibilità, limitatamente al Fondo Pensione di Gruppo, di versamenti a reintegro di anticipazioni precedentemente ottenute dallo stesso Fondo; la possibilità di ulteriori flussi contributivi legati al cosiddetto "Welfare aziendale", disposti sia d'iniziativa che quale residuo disponibile, ecc.).

Tale opportunità va valutata con particolare attenzione da parte di quei Colleghi/ghes che sono destinatari del cosiddetto "bonus fiscale" di 80 € mensili (per 960 € annui; introdotto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n.66), da riconoscere a favore dei possessori di un reddito complessivo annuo per il 2016 non superiore ai 24.000 € (e previsto, in misura ridotta, anche a favore dei possessori di redditi annui 2016 compresi fra i 24.001 ed i 26.000 €).

Al quest'ultimo riguardo, **riteniamo opportuno fare presente:**

- **ai Colleghi/ghes che, a partire dal mese di gennaio 2016, hanno riscontrato nei fogli-paga mensili (anche solo in alcuni mesi) l'apposita voce: "CRED. RID. CUNEO FISCALE DL 66 2404/14" ed il relativo**

importo (80 € o una cifra inferiore, in relazione al maggior reddito complessivo annuo presunto per il 2016 rispetto ai 24.000 € e, comunque, entro i 26.000);

- **ai Collegli/ghe** che, pur non avendo percepito tale “bonus”, sono consapevoli che per il 2016 non percepiranno un reddito annuo complessivo di molto superiore ai 26.000 € (ad es. perché hanno trasformato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time; **N.B.** nell’ambito del reddito complessivo annuo 2016 non va considerato il reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, ma si deve tener conto di eventuali redditi assoggettati a cedolare secca),

➔ **di considerare con molta attenzione l’opportunità – anche al fine di vedersi riconosciuto/confermato questo “bonus fiscale” per l’anno 2016 – di ricorrere a tale contribuzione aggiuntiva una tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare in modo da ridurre adeguatamente il reddito complessivo da lavoro percepito nel 2016** (non dimenticando, comunque, la richiamata soglia annua di 5.164,57 € per la deducibilità fiscale dei diversi contributi alla previdenza complementare, con esclusione di quelli derivanti dal T.F.R.).

Precisiamo che per attivare tale possibilità di conferimento aggiuntivo una tantum il percorso da seguire sul Portale di Gruppo è: **Strumenti Operativi > Strumenti e Applicazioni > Strumenti Personali > HR Gate Italia** (inserire le proprie credenziali) **Welfare & Benefit > Previdenza Complementare > Conferimento importo una tantum.**

In proposito ci preme, comunque, evidenziare quanto segue:

▶ **l’importo lordo una tantum di 650 €**, corrisposto in busta-paga nel mese di giugno 2016 a chi ha rinunciato esplicitamente al riconoscimento del Premio di Produttività dell’esercizio 2015, quale disponibilità, a partire dall’1.07.2016, di 1.000 € in “Conto Welfare”, **non costituisce reddito ai fini del cosiddetto “bonus fiscale” di 80 €**, in quanto soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%;

▶ **l’erogazione del “Diverso importo monetario” una tantum** collegato al venir meno della liberalità del 25° anno di servizio, corrisposto in busta-paga nel mese di luglio 2016 a chi ha rinunciato esplicitamente al riconoscimento della “Speciale Elargizione Piano Strategico 2018”, quale disponibilità in “Conto Welfare”, con l’opzione di diverse soluzioni temporali (a partire dall’1.07.2016), **costituisce reddito ai fini del cosiddetto “bonus fiscale” di 80 €**, in quanto ricompresa nel reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF per l’anno 2016;

▶ **gli arretrati degli aumenti contrattuali relativi al periodo 1.04.2015–31.12.2015** (corrisposti con voce “INTEGRAZIONE EX F.O.C. CONGUAGLIO”) **percepiti con la retribuzione del mese di gennaio 2016 dai Collegli/ghe assunti, nel livello retributivo d’inserimento professionale** (sia quali apprendisti che con contratto a tempo indeterminato) **a partire dall’1 febbraio 2012 e fino al 31 marzo 2015, costituiscono – del pari degli aumenti contrattuali a valere sul 2016 – reddito ai fini del cosiddetto “bonus fiscale” di 80 €**, in quanto ricompresi nei redditi da lavoro dipendente ai fini IRPEF per l’anno 2016.

Ricordiamo, in ogni caso, che i Segretari/rie R.S.A. FISAC-CGIL sono a disposizione degli Iscritti/te nonché dei Collegli/ghe per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento riguardante la presente materia.

Fraternali saluti.

Milano, 18 novembre 2016

LA SEGRETERIA DI GRUPPO